

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
costituitasi con comparsa di risposta depositata
19.01.2015;

APPELLANTI

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;

INTERVENIENTE

Appello avverso l'ordinanza 693/14 V.G. dd. 11-
15.10.2014 del Tribunale di Trieste.

Conclusioni precisate all'udienza del 10.02.2015.

CONCLUSIONI

Dell'appellante::

in via preliminare:

voglia codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del
presente gravame in ragione della probabilità di
accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione
dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire
l'audizione dell'interessato a propria difesa
ricorrendo i gravi motivi:

infatti la conseguente irregolarità della presenza
della stesso sul territorio italiano ne comporta
l'immediata espulsione ed il rimpatrio nel paese
d'origine esponendolo al concreto pericolo di essere
perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla
propria persona ed allo stesso diritto alla vita.

Nel merito:

in via principale:



voglia codesta Corte, accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~

in via subordinata:

voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~

in via di ulteriore gravame:

voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~

In via istruttoria:

- si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione dell'appellante.

Degli appellati:


voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanze di sospensione, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.g. 693/2014 resa in data 11.10.2014.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

Dell'interveniente:

8

conclude per il rigetto dell'appello e per l'istanza
di sospensiva.



R

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza dd 11/10/2014, depositata in cancelleria il 15 ottobre 2014, il tribunale di Trieste rigettava la domanda proposta da: ~~██████████~~, nato ad Edo State(Nigeria) il 20.2.1994, tendente ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria e/o il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con atto di citazione ritualmente notificato il richiedente ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di cui sopra, lamentando che il Tribunale non aveva correttamente valutato le dichiarazioni da egli rese con particolare riguardo al pericolo concreto per la sua l'incolumità personale, atteso che la sua famiglia aveva trovato la morte in un attentato terroristico del 29/7/2012 e che egli era riuscito a fuggire dal suo paese ove era stato scelto come sacrificio umano da una setta segreta Ogbony Society; era stato pertanto costretto a fuggire dal proprio Paese per eludere tali riti che lo avevano condannato a morte, che si era rifugiato kano, sempre in Nigeria, ma che era dovuto scappare anche da questa città a causa degli attentati terroristici portati avanti da Boko Haram, tra i quali quello nel quale avevano trovato la morte i suoi familiari.

Insisteva pertanto per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine, per la concessione della protezione sussidiaria attesa la situazione di concreto pericolo che interessava il suo Paese di origine, essendosi acuita e aggravata, la frattura fra il Nord musulmano e il sud cristiano, diventando fattore scatenante della campagna terroristica di Boko Haram, tuttora in corso, promossa da vari gruppi e cellule paramilitari che si riconoscono nella sigla Boko Haram.

Tale situazione di conflitto si era aggravata ulteriormente negli ultimi anni.

Aggiungeva che le informazioni provenienti da autorevoli

B

istituzioni e organizzazioni internazionali, riferivano in modo incontrovertibile che il Delta del Niger, era caratterizzato da gravi e continui scontri così come tutto il territorio nigeriano e che la situazione era rischio in tutto il Paese.

Chiedeva infine in via ulteriormente gradata, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Concludeva chiedendo la riforma della ordinanza impugnata.

Si costituivano il Ministero dell'interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Il PG, con nota depositata in data 2/05/2015, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma dell'ordinanza impugnata.

Osserva il collegio che l'impugnazione proposta debba essere accolta nei limiti di cui motivazione con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata.

Questa Corte ha provveduto all'acquisizione di ufficio sulla situazione generale del Paese con riferimento specifico ai luoghi di nascita e di residenza del richiedente lo status e/o la protezione sussidiaria tramite reperimento di informazioni sul sito internet garantite da organizzazioni internazionali (www.hrv.org.com; www.viaggiaresciuri.it) e richiesta di aggiornamenti sulla situazione politica, economica, sociale e religiosa in Nigeria alla Commissione Asilo nei procedimenti n. 392/2013 e 397/2013 RG e di tale documentazione si potrà quindi avvalere questa Corte per la presente decisione essendo le informazioni abbastanza recenti e note ad entrambe le parti con particolare riferimento agli appellati.

Ritiene il collegio che non possa essere accolta la domanda di concessione dello status di rifugiato non essendo del tutto credibili le dichiarazioni di Odine Endurance, atteso che - come evidenziato dallo stesso tribunale - il richiedente ha riferito dell'attentato terroristico nel senso che i seguaci di Boko Haram

B

7

avevano bruciato le chiese e le case, per ritorsione contro i cristiani e quindi anche la casa dei suoi genitori laddove invece l'articolo di giornale depositato dallo stesso richiedente, riferiva un attentato terroristico a danno di due ristoranti. Peraltro, il richiedente non è in grado di descrivere o di fornire particolari della città di Kano, nella quale asseritamente si era trasferito.

La documentazione fornita in primo grado consente solo di accertare la verità dell'esistenza di violenza diffusa in Nigeria ma nulla dice con riferimento alla situazione specifica ed individualizzata del richiedente; si è pertanto nell'ambito del notorio in mancanza di una correlazione specifica tra la situazione di quest'ultimo e le condizioni politiche, sociali, normativa del Paese di provenienza.

Diverso discorso va fatto invece con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria.

Premesso ciò si osserva che, come la Suprema Corte (Cass ord. dd 29.11.2013 n. 26887; Cass: 6880/2011) ha chiarito, nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, l'accertamento della esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi desumibili dall'art 2 lett g) e dall'art 14 Dlgs n. 250/2007 e tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08) in sede di interpretazione conforme dell'art 11 n. 1 letta e) della Direttiva 2004/83/CE).

Tutte le informazioni assunte tramite il Rapporto Annuale 2013 Amnesty International-Nigeria, i siti "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri e del Dipartiment federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera nonché tramite la Commissione Asilo, evidenziano che in Nigeria si sono registrate infiltrazioni di cellule terroristiche nel sud-ovest del Paese che fanno temere un incremento di azioni violente.

Nel caso di specie risulta che il richiedente è nato in Edo State,

nel sud del Paese .

Dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri di data 23/10/2014 emerge che la situazione di sicurezza della Nigeria è caratterizzata da diffusi atti di criminalità con concreto, presente da attuale rischio di atti di terrorismo è violente sommosse in varie aree del paese e quindi non solo nelle arie di attenzione (centro,nord, nord-est, sud, sud-est, sud-ovest).

Ne discende che, qualora il richiedente volesse rientrare nel proprio Paese, correrebbe seri rischi per la propria incolumità trattandosi di luogo nel quale vige un clima di violenza diffusa e indiscriminata a causa di conflitti armati tra etnie, attentati dinamitardi, lotta armata condotta da nuclei di nativi che si battono contro lo sfruttamento delle risorse naturali da parte di società multinazionali , da disordini politici e sociali per il controllo dei giacimenti petroliferi.

L'ammnistia del 2009 promessa non è stata attuata come emerge dal Rapporto Human Right Watch 2013 ,si che la violenza nella zona del Delta del Niger non si è risolta.

Ricorre pertanto la ipotesi di cui all'art 14 del Dlgs n. 251/2007,atteso che se il richiedente tornasse nel Paese di residenza,la situazione di violenza diffusa e indiscriminata che caratterizza tali zone del Paese avendo raggiunto un livello così elevato, fa logicamente ritenere che un civile rientrato nel Paese correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita (Corte di Giustizia 17.2.2009 nel procedimento C-465-07-causa Meki Elgafaji e Noor Elgafaj contro Staatssecretaris van Justitie;così come Corte di Giustizia 30.1.2014 nella causa C-285/12 per la definizione di " conflitto armato interno" di cui all'art 15 lett c) della Direttiva 2004/83/CE)), attesa la inidoneità dello Stato e dalle organizzazioni statuali operanti nel Paese a fornire adeguata protezione.

Né può imporsi al richiedente di trasferirsi in altra area meno pericolosa del Paese di origine non essendo tale previsione, presente nella Direttiva europea, stata recepita dal nostro legislatore (Cass 16.2.2012 n.2294; Cass 22.11.2012 n. 20646; Cass 28.5.2013 n. 13172;



9

Cass 10/7/2014 n. 15.781).

Da quanto esposto discende che deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Resta assorbito il terzo motivo di gravame.

La particolare natura della controversia , la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza del richiedente la protezione, giustifica la compensazione delle spese di lite anche per questo grado.

P.Q.M

Accoglie l'appello proposto da ~~XXXX XXXXXX~~ nato ad Edo State (Nigeria) il 20.2.1994 nei confronti del Ministero dell' Interno e della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia avverso l' ordinanza dd 11 ottobre 2014 , depositata il 15/10/2014 del Tribunale di Trieste e per l'effetto, in riforma di quest'ultima, concede all'appellante la protezione sussidiaria.

Compensa tra le parti le spese di lite del grado .

Così deciso in Trieste il 12 maggio 2015

Il Cons. estensore

Il Presidente

Dott. Manila Salvà

Dott. Alberto Da Rin

Manila Salvà

Alberto Da Rin

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Patrono

Anna Maria Patrono

Deposito in cancelleria il **20 MAG 2015**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Patrono

Anna Maria Patrono